

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1673)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1971

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163,
concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia i fiammiferi sono soggetti ad una imposta di fabbricazione, il cui gettito annuo per l'Erario è di circa 25 miliardi.

Un elementare principio di perequazione tributaria e la necessità di difendere il cespite fiscale ricavato dall'imposta sui fiammiferi rendono evidente l'obbligo di sottoporre a tassazione anche gli apparecchi di accensione, che nell'uso sostituiscono i fiammiferi.

Con il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, gli apparecchi di accensione vennero divisi in due grandi gruppi: azionati da

pietrina focaia o tascabile, non azionati da pietrina focaia e non tascabili.

Per i primi fu concessa la riserva di fabbricazione, importazione e vendita al Consorzio industrie fiammiferi che era stato istituito col regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, allo scopo di attendere alla riscossione anticipata dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi; per i secondi venne data al Ministero delle finanze la facoltà di consentirne la fabbricazione o l'importazione a privati, previo rilascio di apposita licenza e sottoponendo tali operazioni a determinati controlli.

Comunque, fino al 1956 per tutti gli apparecchi di accensione era dovuto un diritto fisso, variabile da lire 1.200 a lire 3.000, secondo il tipo di apparecchio, da corrispondere all'atto della fabbricazione ovvero dell'importazione, e da comprovare mediante punzonatura dei singoli apparecchi, lasciando gli utenti liberi da qualsiasi ulteriore obbligo.

Con il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, il sistema di tassazione degli apparecchi di accensione venne variato, trasformando la imposta di fabbricazione originaria in una vera e propria imposta di consumo, che l'utente era chiamato a corrispondere anno per anno mediante l'acquisto di apposita marca contrassegno da lire 300 reperibile presso tutte le rivendite di generi di monopolio.

In effetti le innovazioni apportate al sistema di tassazione degli accenditori tendevano a perseguire un rinvigorimento del cespite fiscale allora riscosso, non attraverso un inasprimento di aliquota ovvero una drastica azione repressiva, bensì attraverso un allargamento della massa dei contribuenti.

Senonchè, anche il nuovo sistema di tassazione — che contava essenzialmente sulla sensibilità degli utenti data la tenuità della misura dell'imposta — non ha dato i risultati sperati perchè il gettito è rimasto entro limiti di somma modestissimi (circa 100 milioni annui), pur essendo enormemente aumentata nel frattempo la circolazione di accenditori.

Di fronte a tale situazione di fatto venne ravvisata l'opportunità di ripristinare l'imposta di fabbricazione e pertanto fu predisposto un apposito disegno di legge presentato alla Camera (atto n. 3742) nella seduta del 25 gennaio 1967 e poi decaduto per la fine della IV legislatura.

Recentemente, poi, la Corte costituzionale, con sentenza n. 78 depositata il 3 giugno 1970 e pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1970, ha dichiarato in contrasto con i principi dell'articolo 41 della Costituzione tutte le norme della vigente legislazione che preve-

donano le riserve di fabbricazione, importazione e vendita di apparecchi di accensione a favore del predetto Consorzio industrie fiammiferi.

Di qui la imprescindibile necessità ed urgenza di fare ricorso ad un decreto-legge per disciplinare nuovamente il settore entro il più breve tempo possibile.

È stato pertanto emanato il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, il quale è suddiviso in quattordici articoli e si ispira ai seguenti principi.

In relazione al giudicato della Corte costituzionale sono state eliminate le riserve previste in materia a favore del Consorzio industrie fiammiferi.

Peraltro la materia è stata disciplinata di nuovo integralmente ripristinando l'imposta di fabbricazione e consentendo a chiunque, senza alcuna limitazione, la fabbricazione, l'importazione e la vendita previo rilascio di apposite licenze.

I relativi servizi — rilascio di autorizzazioni e di licenze di importazione, fabbricazione e vendita, introito e contabilizzazione dell'imposta — sono stati affidati all'Amministrazione dei monopoli.

Quanto innanzi non contrasta con i principi del Mercato comune poichè in effetti consentirà la libera circolazione dei prodotti tra i Paesi del MEC senza alcuna limitazione qualitativa o quantitativa, sia pure subordinandola al pagamento delle imposte fissate ed al rilascio di autorizzazioni e licenze sia per l'importazione che per la vendita.

La nuova regolamentazione della materia comporta peraltro adempimenti e controlli solo durante le fasi di fabbricazione ovvero di importazione dei prodotti mentre l'utente resterà sollevato da qualsiasi controllo di carattere fiscale.

Ciò premesso si accenna qui di seguito brevemente al contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

Con l'articolo 1, previa distinzione dei prodotti oggetto del tributo, si istituisce un'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, contro applicazione di appositi contrassegni di Stato.

L'imposta sugli accenditori è stata graduata suddividendoli in tre categorie, prescindendo dal loro valore intrinseco di mercato e tenendo presente la durata media di ciascun tipo di apparecchio, la singola incidenza media che il loro uso comporta nei confronti dell'imposta fiammiferi nonché la circostanza che per la maggior parte di essi l'utente è colpito anche dal diritto di monopolio sulle pietrine:

a) lire 300 per ogni accendigas domestico e per ogni accendisigari per autovettura;

b) lire 400 per ogni accenditore non ricaricabile (l'uso di questo tipo di apparecchio che consente soltanto un determinato numero di accensioni si è notevolmente diffuso negli ultimi tempi);

c) lire 800 per tutti gli altri apparecchi.

Per le parti o pezzi di ricambio principali degli apparecchi di accensione, la cui sostituzione comporta un prolungamento della durata dell'accenditore, si è stabilita un'imposta unica di lire 100.

Al riguardo è da porre in evidenza che un accenditore di tipo normale, ricaricabile o con serbatoio intercambiabile, ha una durata non inferiore ai tre o quattro anni per cui consente ad un fumatore medio (venti accensioni al giorno) un numero complessivo di accensioni oscillante tra le 21 mila e le 28 mila unità, le quali, rapportate all'imposta gravante sul tipo di fiammiferi che sostituiscono (minerva o cerini: lire 0,25 per ciascuna accensione), comportano una incidenza sull'imposta fiammiferi medesima tra le 5.000 e le 7.000 lire. Ed è soltanto tenendo conto dell'imposta accessoria sulle pietrine che è stato possibile contenere la misura dell'imposta su tali tipi di accenditori, determinata in lire 800.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 viene prevista l'esenzione dal tributo degli apparecchi di accensione incorporati negli impianti industriali e di riscaldamento tenuto conto della loro particolare destinazione.

Con l'articolo 2 si istituisce una sovrapposta di confine pari ai tributi di cui al

precedente articolo 1 sugli apparecchi e parti o pezzi di ricambio importati.

Viene altresì previsto l'abbuono del tributo istituito per gli accenditori prodotti in Italia e destinati all'esportazione.

Tale abbuono, in analogia al sistema già praticato per i fiammiferi, comporta uno snellimento nelle relative operazioni di esportazione, in quanto gli apparecchi saranno scortati da bolletta a cauzione dalla fabbrica fino alla dogana, evitando così la più complessa procedura della restituzione dell'imposta, ove questa venisse preventivamente assolta.

L'articolo 3 stabilisce che la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione possono essere esercitate soltanto da chi è in possesso di apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, fissando in lire 100 mila e in lire 50 mila il diritto annuale dovuto rispettivamente per le licenze di fabbricazione degli accenditori ovvero degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture che risulta aumentato rispetto alla misura attuale di lire 25 mila stabilita sin dal 1949. Si è reputato opportuno prevedere, inoltre, un'apposita licenza per i distributori all'ingrosso (tassa di licenza lire 25 mila) ed elevare a lire 10 mila l'attuale misura di lire 2.500 per la tassa di licenza per la vendita al pubblico degli apparecchi. Per l'importazione non è stata prevista alcuna tassa di licenza in conformità agli impegni assunti in tal senso dallo Stato in sede CEE.

Per i rivenditori di generi di monopolio, poi, viene previsto l'esonero dal pagamento della tassa di licenza per la vendita al pubblico di accenditori ed è ad essi riservata la vendita di tutti gli accenditori tascabili, ad esclusione di quelli in metalli preziosi.

Viene, poi, confermato il divieto, già previsto nella precedente legislazione, di utilizzare comunque apparecchi di accensione a scopo pubblicitario.

L'articolo 4 consente l'importazione definitiva, senza licenza, di un solo apparecchio di accensione, previo pagamento dei

diritti dovuti, ai destinatari di pacchi postali o di invii della posta-lettera muniti del cartellino verde modello C-1, provenienti dall'estero.

Con l'articolo 5 viene fatto obbligo ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso di tenere apposito registro di carico e scarico.

Con l'articolo 6 si dispone il controllo o la vigilanza alle fabbriche, ai magazzini degli importatori ed agli esercizi autorizzati alla vendita degli apparecchi di accensione.

Con l'articolo 7 si stabiliscono le sanzioni a carico dei titolari delle licenze di cui all'articolo 3 a seguito di infrazioni agli obblighi ovvero di opposizioni ai controlli previsti ai precedenti articoli 5 e 6.

L'articolo 8 determina le sanzioni a carico di chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l'assolvimento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine, nonchè l'esercizio senza autorizzazione delle attività subordinate al rilascio di licenza, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale e con la confisca degli apparecchi oggetto delle infrazioni. Apposita penalità è prevista per chi contravviene al disposto di cui all'articolo 3 relativo agli accenditori pubblicitari.

Inoltre si prevede la revoca della licenza quando tali infrazioni sono commesse da fabbricanti, importatori o rivenditori autorizzati.

L'articolo 9 demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto;

le parti o pezzi di ricambio principali;

le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi;

le caratteristiche del registro di carico e scarico e le modalità per la sua tenuta;

le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze;

le modalità per l'esercizio del controllo e della vigilanza delle fabbriche, dei magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso e degli esercizi autorizzati alla vendita di accenditori.

L'articolo 10 demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione del decreto, nell'ambito delle competenze proprie dei vari rami dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo che il gettito relativo dovrà affluire al capo IV, capitolo 1604 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1971 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Trattasi del capitolo nel quale attualmente affluiscono i « proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tassa di licenza, e proventi diversi », la cui intestazione dovrà, peraltro, essere aggiornata in conformità alle innovazioni e modifiche previste dal provvedimento.

L'articolo 11 contiene le necessarie disposizioni transitorie per la regolarizzazione, ai fini della nuova tassazione, degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio prodotti e giacenti per la vendita alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonchè per la restituzione delle marche contrassegno per accenditori valide per l'anno in corso, giacenti presso i fabbricanti, importatori e venditori autorizzati, per il successivo rimborso dell'importo corrispondente.

L'articolo 12 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

L'articolo 13 prevede l'abolizione del monopolio sulle pietrine focaie trascorso un anno dall'entrata in vigore del provvedimento nonchè l'abrogazione delle norme che precedentemente regolavano il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

L'articolo 14 riguarda la decorrenza del provvedimento che, data l'urgenza, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 21 aprile 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la vigente legislazione in materia di apparecchi di accensione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia;

DECRETA:

Art. 1

(Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione)

Agli effetti del presente decreto è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi.

Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio principale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

a) lire 300 per ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonché per ogni accendisigari per autovetture;

b) lire 400 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;

c) lire 800 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) lire 100 per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchio di accensione.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Non sono soggetti alla tassazione di cui alla lettera d) le parti o pezzi di ricambio principali introdotte in fabbrica ed utilizzate per la produzione degli apparecchi di accensione.

Non sono soggetti all'imposta gli apparecchi di accensione incorporati in impianti e dispositivi di carattere industriale e in caldaie di impianti di riscaldamento.

Art. 2

(Importazione — Sovraimposta di confine — Esportazione)

Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali, è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta di fabbricazione stabilita dallo articolo 1.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il pagamento di detta sovrainposta è comprovato mediante l'applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli apparecchi e sulle parti o pezzi di ricambio principali prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono della imposta di cui al precedente articolo 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

Art. 3

(Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico)

La fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte della Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti.

Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

- a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;
- b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;
- c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);
- d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).

I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d)

È in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).

Art. 4

(Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale)

È consentita l'importazione, senza licenza di cui al primo comma del precedente articolo 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della postalettere munito di cartellino verde modello C1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovrainposta di confine, di cui all'articolo 2, e degli altri diritti dovuti.

Art. 5

(Tenuta del registro di carico e scarico)

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, alla importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

Art. 6

(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita)

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio principali, sono soggetti al controllo della Guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

Art. 7

(Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita)

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo di cui allo articolo 6 si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

Art. 8

(Sanzioni)

È punito con la multa da cinque a venti volte il tributo dovuto per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una soprattassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto dell'infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente articolo 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Art. 9

(Modalità di attuazione)

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

- a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini del presente decreto, sono ritenuti principali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;
- b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio principali fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;
- c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'articolo 3;
- d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 e le modalità per la sua tenuta;
- e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Gestione dei servizi)

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari all'attuazione del presente decreto, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunciare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione e di tutte le parti o pezzi di ricambio giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente articolo 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni dalla ricevuta notificazione, al pagamento dell'imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denuncia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore il presente decreto, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

Art. 12

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13

(Disposizioni finali)

Allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto verrà a cessare il monopolio fiscale sulle pietrine focaie che potranno essere liberamente fabbricate, importate, distribuite e vendute nel territorio della Repubblica.

È abrogato l'articolo 9 della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesso al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Sono abrogate altresì tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1^o maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonché nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

È abrogato, infine, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.

Arti 14

(Decorrenza)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1971.

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO